



Legazione d'Italia

Il Ministro

n. 1394

01304 2-31772
00 119

San Marino 21 dicembre

Signor Segretario di Stato,

in relazione all'entrata in vigore in Italia del Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 che istituisce e disciplina l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che i rapporti di interscambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di Imposta sul Valore Aggiunto siano regolati dalle seguenti modalità:

A) Esportazioni italiane in San Marino

I) Le imprese con sede nel territorio della Repubblica Italiana, le quali cedono beni ad operatori economici residenti nel territorio della Repubblica di S.Marino sono tenute ad emettere, per ciascuna consegna o spedizione, apposita bolletta in triplice esemplare; due di tali esemplari debbono essere esibiti, a cura dell'acquirente sanmarinese, al proprio Ufficio Tributario, il quale:

a) accerta che i beni indicati nelle bollette di consegna o spedizione corrispondano, per quantità e qualità, a quelle introdotte nel territorio di S.Marino;

b) effettua i necessari controlli di concordanza tra gli elementi indicati nella bolletta di consegna o spedizione e la relativa fattura di acquisto, da esibirsi in triplice esemplare, entro un termine breve, decorrente dalla data di emissione della fattura medesima;

c) liquida, sull'imponibile indicato nella fattura, l'imposta monofase sanmarinese;

./..

S.E. Giancarlo GHIRONZI
Segretario di Stato per gli
Affari Esteri
SAN MARINO



Legazione d' Italia

Il Ministro

2.-

San Marino

d) riscuote il tributo di cui alla lettera c), mediante l'applicazione di apposite marche, in triplice sezione, da apporsi, rispettivamente, una sull'originale fattura, una sulla copia che resterà in suo possesso e la terza sul duplo della fattura stessa da restituire all'esportatore con sede in Italia a cura dell'operatore sanmarinese;

II) L'impresa con sede in Italia deve conservare ai propri atti, unitamente all'esemplare della bolletta di spedizione o consegna in suo possesso, il duplo della fattura emessa nei confronti dell'operatore economico avente sede in S. Marino e dallo stesso ad essa restituito, munito della sezione delle marche di cui al punto I). Tale documento costituisce, per l'imprenditore italiano, l'unica prova dell'effettuata "esportazione".

III) Le prescrizioni di cui innanzi sono operanti anche per le esportazioni di beni effettuate nei confronti di privati residenti in S. Marino e direttamente spediti dal fornitore nel territorio di detta Repubblica.

IV) Le aliquote d'imposizione monofase sanmarinese nonché le aliquote relative alla restituzione in favore degli operatori economici sanmarinesi debbono essere determinate in modo da evitare distorsioni concorrenziali nei rapporti fra i due Stati.

V) La Repubblica di S. Marino applica l'imposizione monofase per tutti i beni soggetti ad I.V.A. in Italia.

B) Esportazioni sanmarinesi in Italia

I) Le imprese aventi sede in S. Marino, le quali vendono i beni ad operatori economici residenti in Italia sono tenute ad emettere per ciascuna cessione di tali beni fattura in quadruplicato.

./



Legazione d'Italia

Il Ministro

3.-

San Marino

II) L'originale "documento" commerciale, il duplo di esso nonchè due copie della fattura medesima, debbono essere sottoposti al visto dell'Ufficio Tributario della Repubblica di S.Marino, il quale accertata la corrispondenza della quantità e qualità della merce indicata in fattura con quella consegnata o spedita, trattiene una delle suddette copie per i propri controlli in ordine alla restituzione dell'imposizione monofase.

III) Il documento originale sub II), il relativo duplo nonchè l'altra copia della fattura debbono essere spediti, a cura dell'imprenditore sanmarinese, all'Ufficio I.V.A. italiano appositamente delegato dal Ministero delle Finanze. Tale Ufficio vista la copia della fattura; detta formalità legittima la restituzione del tributo monofase sanmarinese in conseguenza dell'effettuata esportazione.

IV) L'impresa sanmarinese deve trasmettere l'originale fattura all'operatore italiano il quale deve provvedere, con le modalità ed entro i termini previsti dalla relativa legislazione, ad effettuare le annotazioni nei registri prescritti ai fini dell'I.V.A. e darne comunicazione all'Ufficio I.V.A. territorialmente competente.

C) Importazioni da Paesi terzi in San Marino

I) Per i beni provenienti da paesi terzi, compresi quelli membri della Comunità Economica Europea, destinati al territorio della Repubblica di San Marino, è assunto in deposito, da parte



Legazione d' Italia

Il Ministro

4.-

San Marino

delle competenti Dogane, all'atto dell'importazione, il solo ammontare dell'I.V.A. secondo la misura, le modalità ed i criteri previsti, per ciascun bene, dalla legislazione italiana.

Per tale corresponsione si applicano le norme di cui all'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n.62.

Per l'importazione dei citati beni non si può fare ricorso al pagamento periodico od a quello differito di cui agli artt.13 e 15 del richiamato D.P.R. n.62.

II) La fattura estera, ovvero quella rilasciata per vendite di merce allo Stato estero, debitamente vistate dalla Dogana, con indicazione degli estremi della bolletta figlia relativa alle somme depositate a titolo di I.V.A., debbono accompagnare i beni dalla Dogana che ha eseguito l'operazione d'importazione fino al territorio della Repubblica di San Marino. Nella citata bolletta deve indicarsi anche il valore imponibile in base al quale è liquidata l'I.V.A..

Per i beni da sdoganare destinati al territorio della Repubblica di San Marino deve essere eseguita una distinta operazione doganale per ciascun destinatario.

III) La bolletta relativa alle somme depositate in Dogana, in uno a tre copie fotostatiche di essa, debbono essere esibite dal vettore dei beni all'Ufficio Tributario il quale:

a) liquida, sull'imponibile indicato nella bolletta sub II), l'imposizione monofase nella stessa misura prevista per i beni provenienti dall'Italia;

./..



Legazione d'Italia

Il Ministro

5.-

San Marino

b) riscuote il tributo monofase - nella misura sub a) - mediante l'applicazione di marche, in triplice sezione, da apporsi, rispettivamente, una sulla bolletta sub II), una sulla copia fotostatica di essa che resta in proprio possesso e la terza su un'altra copia fotostatica della citata bolletta da consegnare all'importatore;

c) attesta sull'originale bolletta e su ciascuna delle tre copie fotostatiche l'effettiva introduzione dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino;

d) invia alla Dogana che ha eseguito l'operazione d'importazione, entro breve termine, la bolletta sub II) sulla quale è stata apposta la prima sezione delle marche (punto b).

IV) La Dogana presso cui è stata effettuata l'importazione, ricevuta la bolletta sub II) previa constatazione dell'avvenuta corresponsione dell'imposizione sanmarinese, provvede, entro breve termine, a rimborsare alla Repubblica di San Marino - Ufficio Tributario - l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto depositata all'atto dell'operazione doganale: tale rimborso deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale intestato al predetto Ufficio previa apposita detrazione delle previste tasse postali.

Nella causale del versamento la Dogana deve indicare gli estremi delle bollette sub II) i cui importi depositati vengono rimborsati.

Il menzionato Ufficio deve dare notizia alla competente Dogana dell'avvenuto accredito dell'importo versato sul c/c postale specificandone l'ammontare.

./..



Legazione d'Italia

Il Ministro

6.-

San Marino

V) Trascorsi tre mesi, prorogabili dal Ministero delle Finanze, per giustificati motivi, dall'emissione della bolletta sub II) senza che sia pervenuta alla Dogana, da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino la figlia della bolletta medesima con le prescritte attestazioni sub III), la Dogana provvede ad incamerare l'importo a suo tempo depositato con bolletta di riscossione imputandolo al capitolo I.V.A. del bilancio dell'entrata.

Ciò senza pregiudizio del diritto al rimborso, da operarsi con le consuete formalità.

VI) Ove la competente Dogana accrediti all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino a titolo di I.V.A. importi non spettanti, in tal caso quest'ultimo si impegna a restituire alla Dogana il corrispondente ammontare.

Gli importi di I.V.A. dovuti ma non assunti per qualsiasi motivo, in deposito dalla Dogana sono recuperati dalla Repubblica di San Marino.

D) Esportazioni sanmarinesi verso paesi diversi dall'Italia

I) Le imprese, con sede nel territorio della Repubblica di San Marino, che cedono beni ad operatori economici residenti in paesi diversi dall'Italia, sono tenute ad emettere, per ciascuna cessione di tali beni, fattura, almeno in triplice esemplare, dalla quale deve risultare anche la Dogana presso la quale verrà effettuata l'operazione di esportazione.

./..



Legazione d' Italia

Il Ministro

7.-

San Marino

II) L'originale "documento" commerciale, il duplo di esso nonchè una copia della fattura medesima, debbono essere esibiti prima della spedizione o consegna dei beni sub I) all'Ufficio Tributario.

III) La Dogana sub I) prende nota, in apposito registro, di ogni esportazione di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino ed a margine della relativa scritturazione indica, sulla base della fattura ad essa inviata dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, i relativi estremi.

Ove tale copia non pervenga alla Dogana entro quindici giorni dall'avvenuta esportazione dei beni, il predetto Ufficio è tenuto ad informare telegraficamente la Direzione Generale delle Dogane e II.II. per i provvedimenti di competenza.

IV) La Repubblica di San Marino procederà al rimborso della imposizione monofase soltanto dopo che l'esportatore sanmarinese avrà dimostrato l'avvenuta esportazione dei beni mediante esibizione all'Ufficio Tributario della relativa bolletta doganale.

E) La Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino si presteranno reciproca assistenza per prevenire e reprimere le eventuali frodi fiscali che si potessero verificare in dipendenza dello scambio di beni tra i due Paesi od in virtù di importazioni provenienti da Paesi terzi.

./..



Legazione d' Italia

Il Ministro

8.-

San Marino

Se il Governo sanmarinese concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi, costituiranno un accordo in materia tra i due Stati che entrerà in vigore il 1° Gennaio 1973.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

(Mario de Mandato)



Legazione d'Italia

Il Ministro

n. 1395

01300

2 31 02

San Marino

1 dicembre 1951

Signor Segretario di Stato,

allo scopo di rendere efficacemente operante l'accordo sull'interscambio italo-sammarinese in materia di I.V.A., realizzato in data odierna mediante Scambio di Note, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che i nostri due Governi impartiscano, ciascuno ai propri competenti Uffici, le seguenti disposizioni:

A) Esportazioni italiane in San Marino

L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, in relazione a quanto stabilito al punto A-I) dell'accordo:

- a) prende nota, in apposito registro, in ordine cronologico, con numerazione progressiva per anno solare, di ciascuna bolletta di consegna o spedizione nonchè della denominazione o ragione sociale dell'impresa venditrice e della sede di essa;
- b) appone, su entrambi gli esemplari della bolletta di consegna o spedizione, gli estremi dell'avvenuta annotazione nel registro di cui alla lett.a);
- c) restituisce all'impresa importatrice un esemplare della bolletta munita del proprio visto di introduzione dei beni nel territorio sammarinese;
- d) trattiene agli atti di Ufficio l'altro esemplare della bolletta;
- e) trattiene ai propri atti la copia della fattura di cui al punto A - d) dell'accordo allegandola alla relativa bolletta di consegna o spedizione.

./..

S.E. Giancarlo GHIRONZI
Segretario di Stato
per gli Affari Esteri
SAN MARINO

B) Esportazioni sammarinesi in Italia

a) L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino prende nota, su apposito registro, dei visti di cui al punto B - II) dell'accordo.

b) L'Ufficio I.V.A. della Repubblica Italia na di cui al punto B - III) dell'accordo prende nota, in apposito registro, degli elementi contenuti in ogni singola fattura, della ditta o della ragione sociale della impresa acquirente e della sede di essa, vista l'origina le fattura, il duplo di essa e la copia della medesima ap ponendo su ciascuno di tali documenti gli estremi dell'av venuta annotazione nel predetto registro; eseguite le cita te formalità, da effettuare entro il giorno successivo a quello in cui i citati documenti pervengono all'Ufficio I. V.A. delegato, restituisce all'impresa di San Marino l'ori ginale fattura e trasmette la copia di essa all'Ufficio Tri butario di San Marino ed, infine, il duplo della fattura stessa all'Ufficio I.V.A. territorialmente competente per gli accertamenti in ordine ai prescritti adempimenti.

C) Importazioni da Paesi terzi in San Marino

L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino in relazione al punto C - III) dell'accordo:

a) accerta che i beni indicati nella fattura sub C - II) dell'accordo corrispondano per quantità e qualità a quelli introdotti nel territorio della propria Repubblica;

b) prende nota, in apposito registro, in ordine cronologico, con numerazione progressiva per anno solare di ciascuna fattura sub C - II) nonchè della denominazione o ragione sociale dell'impresa destinataria dei beni;

c) autentica, dopo che sono state effettuate l'applicazione delle marche di cui al punto C-III-b) dell'accordo, nonchè l'attestazione sub C-III-c) del medesimo, le copie fotostatiche della bolletta sub C-II) dell'accordo stesso.

D) Esportazioni sammarinesi verso Paesi diversi dall'Italia

L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, in relazione a quanto disposto al punto D-II) dell'accordo:

a) accerta la corrispondenza della qualità e della quantità della merce indicata in fattura con quella da spedire;

b) prende nota, in apposito registro, in ordine cronologico, con numerazione progressiva per anno solare, di ciascuna fattura ad esso esibita;

c) appone sulla fattura, sul duplo di essa, nonchè sulla copia della medesima gli estremi dell'avvenuta annotazione del registro sub b);


d) trattiene agli atti di Ufficio la copia della fattura per i propri controlli in ordine alla restituzione dell'imposizione monofase;

e) restituisce all'imprenditore sammarinese l'originale fattura ed invia alla Dogana sub D-I) dell'accordo il duplo della fattura.

Ho inoltre l'onore di farLe presente che gli accordi in ordine alla suddetta regolamentazione non pregiudicano gli impegni che incombono alla Repubblica Italiana nella sua qualità di Stato membro della Comunità Economica Europea.

Se il Governo sammarinese concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi, costituiranno un accordo in materia tra i due Stati che entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.



(Mario de Mandato)



n. 1400/Aa/419

San Marino, 21 dicembre 1972

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricezione della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

“Allo scopo di rendere efficacemente operante l'accordo sull'interscambio italo-sammarinese in materia di I.V.A., realizzato in data odierna mediante Scambio di Note, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che i nostri due Governi impartiscano, ciascuno ai propri competenti Uffici, le seguenti disposizioni:

A) Esportazioni italiane in San Marino

L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, in relazione a quanto stabilito al punto A-I) dell'accordo:

- a) prende nota, in apposito registro, in ordine cronologico, con numerazione progressiva per anno solare, di ciascuna bolletta di consegna o spedizione nonché della denominazione o ragione sociale dell'impresa venditrice e della sede di essa;
- b) appone, su entrambi gli esemplari della bolletta di consegna o spedizione, gli estremi dell'avvenuta annotazione nel registro di cui alla lettera a);
- c) restituisce all'impresa importatrice un esemplare della bolletta munita del proprio visto di introduzione dei beni nel territorio sammarinese;
- d) trattiene agli atti d'Ufficio l'altro esemplare della bolletta;
- e) trattiene ai propri atti la copia della fattura di cui al punto A-d) dell'accordo allegandola alla relativa bolletta di consegna o spedizione.

./..



B) Esportazioni sammarinesi in Italia

a) L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino prende nota, su apposito registro, dei visti di cui al punto B-II) dell'accordo.

b) L'Ufficio I.V.A. della Repubblica Italiana di cui al punto B-III) dell'accordo prende nota, in apposito registro, degli elementi contenuti in ogni singola fattura, della ditta o della ragione sociale dell'impresa acquirente e della sede di essa, vista l'originale fattura, il duplo di essa e la copia della medesima apponendo su ciascuno di tali documenti gli estremi dell'avvenuta annotazione nel predetto registro; e seguite le uitate formalità, da effettuare entro il giorno successivo a quello in cui i citati documenti pervengono all'Ufficio I.V.A. delegato, restituisce all'impresa di San Marino l'originale fattura e trasmette la copia di essa all'Ufficio Tributario di San Marino ed, infine, il duplo della fattura stessa all'Ufficio I.V.A. territorialmente competente per gli accertamenti in ordine ai prescritti adempimenti.

C) Importazioni da Paesi terzi in San Marino

L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino in relazione al punto C-III) dell'accordo:

a) accerta che i beni indicati nella fattura sub C-II) dell'accordo corrispondano per quantità e qualità a quelli introdotti nel territorio della propria Repubblica;

b) prende nota, in apposito registro, in ordine cronologico, con numerazione progressiva per anno solare di ciascuna fattura sub C-II) nonchè della denominazione o ragione sociale dell'impresa destinataria dei beni;

c) autentica, dopo che sono state effettuate la applicazione delle marche di cui al punto C-III-b) dell'accordo, nonchè l'attestazione sub C-III-c) del medesimo, le copie fotostatiche della bolletta sub C-II) dell'accordo stesso.



D) Esportazioni sammarinesi verso Paesi diversi dall'Italia

L'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, in relazione a quanto disposto al punto D-II dell'accordo:

- a) accerta la corrispondenza della qualità e quantità della merce indicata in fattura con quella da spedire;
- b) prende nota, in apposito registro, in ordine cronologico, con numerazione progressiva per anno solare, di ciascuna fattura ad esso esibita;
- c) appone sulla fattura, sul duplo di essa, nonché sulla copia della medesima gli estremi dell'avvenuta annotazione del registro sub b);
- d) trattiene agli atti di Ufficio la copia della fattura per i propri controlli in ordine alla restituzione dell'imposizione monofase;
- e) restituisce all'imprenditore sammarinese l'originale fattura ed invia alla Dogana sub D-I) dell'accordo il duplo della fattura.

Ho inoltre l'onore di farLe presente che gli accordi in ordine alla suddetta regolamentazione non pregiudicano gli impegni che incombono alla Repubblica Italiana nella sua qualità di Stato membro della Comunità Economica Europea.

Se il Governo sammarinese concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi, costituiranno un accordo in materia tra i due Stati che entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.

Al riguardo ha l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo sammarinese concorda su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

(Il Segretario di Stato
(Giancarlo Ghironzi)